

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI

LIVORNO

DECRETO N° _____ (COME DA PROTOCOLLO INFORMATICO)

Il ~~..C.A..~~ (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Livorno;

- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39208 del 15.12.2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di PIOMBINO sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore di forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. ~~..S.N..~~ del ~~..13.12.2017..~~ con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di PIOMBINO;
- visto il Decreto n. ~~....102/2018.....~~ del ~~24.10.2018~~ con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di PIOMBINO;
- vista l'Ordinanza n. ~~...121/2018.....~~ del ~~.....05.12.2018.....~~, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di PIOMBINO, integrata con l'Ordinanza n. 10/2015 del 28 marzo 2015, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza impreveduta o straordinaria che le mettano a rischio;

- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;
- visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di PIOMBINO e TOR DEL SALE di cui al Decreto n. 231/2018 del 31 dicembre 2018 devono essere aggiornate;

DECRETA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2023 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di PIOMBINO e TOR DEL SALE, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di PIOMBINO e del vicino approdo di TOR DEL SALE, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	26,00
501	1.000	40,00
1.001	2.000	49,50
2.001	3.000	71,00
3.001	4.000	106,50
4.001	5.000	118,00
5.001	6.000	126,50
6.001	10.000	144,50
10.001	15.000	245,00
15.001	18.000	296,50
18.001	22.000	342,00
22.001	26.000	392,50
26.001	30.000	421,00
30.001	40.000	482,00
40.001	50.000	659,50
50.001	55.000	836,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 163,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Piombino alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	20,50
501	1.000	34,50
1.001	2.000	45,00
2.001	3.000	49,50
3.001	4.000	52,00
4.001	5.000	70,50
5.001	6.000	121,00
6.001	10.000	144,50
10.001	15.000	147,00
15.001	18.000	245,00
18.001	22.000	296,50
22.001	26.000	342,00
26.001	30.000	366,50
30.001	40.000	394,50
40.001	50.000	495,00
50.001	55.000	628,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 163,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFFE PER IL BATTELLAGGIO IN PORTO E IN RADA

Le prestazioni dovute sono individuate come di seguito specificate:

Trasporto passeggeri e materiali e provviste di bordo a mezzo motobarca:

	Dal 01/07/2020
Tipo di servizio per ogni viaggio	Tariffa massima di servizio €
dalla Darsena Capitaneria ai Pontili ILVA	28,50
dalla Darsena Capitaneria alla Darsena Grande	77,50
dalla Darsena Capitaneria alle navi in rada con attesa massima di 15 minuti sottobordo	105,50
Per sosta del mezzo nautico sottobordo oltre il limite di 15 minuti si applica la tariffa di servizio maggiorata del 30% ogni 30 minuti o frazione.	

Movimentazione materiali e provviste di bordo a mezzo motobarca. In aggiunta alla tariffa di cui sopra:

Tipo di servizio per ogni viaggio	Tariffa massima di servizio
Per la movimentazione di materiali e provviste di bordo attinenti la sicurezza da effettuare manualmente	€ 3,00 a collo
Per la movimentazione di materiali e provviste di bordo attinenti la sicurezza da effettuare meccanicamente	€ 55,00 a collo (fino ad un massimo di Kg 920 cadauno)
Per la movimentazione di materiali e provviste di bordo non attinenti la sicurezza da effettuare manualmente	€ 5,00 a collo
Per la movimentazione di materiali e provviste di bordo non attinenti la sicurezza da effettuare meccanicamente	€ 111,50 a collo (fino ad un massimo di Kg 920 cadauno)

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica

- 1) un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave per le seguenti prestazioni:
 - distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
 - trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
 - sbroglio delle ancore.

- 2) Per ciascuna dei seguenti servizi il compenso onnicomprensivo è così determinato:

Tipo di prestazione	Tariffa
Servizio di posizionamento passerelle per max 5 navi giornaliere (tariffa mensile)	1.049,50
Servizio di messa a disposizione di scalandroni completi per max 3 scalandroni contemporanei (tariffa mensile)	2.761,00
Apertura e chiusura cancelli (tariffa giornaliera per n. 8 cancelli)	44,50

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;

5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1° novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il Santo Patrono di Piombino;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4 comma 1).

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio, disormeggio, movimento o battellaggio già avviata e per la quale gli ormeggiatori/barcaioli si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori/barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.4.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

Il Decreto n. 231/2018 del 31 dicembre 2018 è abrogato.

Art. 11

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

LIVORNO, li (DATA COME DA PROTOCOLLO INFORMATICO)

p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.A. (CP) Gaetano ANGORA t.a.

IL COMANDANTE IN 2^a

C.V. (CP) Andrea SANTINI